

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avvocato BIANCA MAGARO'

HA EMESSO LA SEGUENTE DECISIONE NEL PROCEDIMENTO N. 18/2021

In seguito alla segnalazione, inoltrata a mezzo mail in data 20.9.2021 dall'Ufficio della Procura Federale per competenza a questo Giudice, si significava di avere ricevuto, in data 17.9.2021, una denuncia relativa a fatti accaduti in data 12 settembre 2021, presso l'impianto sportivo di dell'Arezzo Equestrian Centre e, precisamente, l'avvenuto furto di attrezzature da cavallo (selle, due testiere, intero cassone con selle e testiere, integratori ecc.) ad allievi dell'istruttore Luca Coata, sigg.ri Zibellini Benedetta, Simoni Martina, Minopoli Gennaro, Accordi Daria (per i minori) Massimo Pacciani Cardona Giulia e Elena Datti.

A corredo della segnalazione venivano trasmesse dalla Procura Federale le copie delle denunce-querele presentate da Zibellini, Simoni, Minopoli e Accordi e veniva evidenziato che uno dei responsabili del furto, come identificato dalle Forze dell'Ordine, potesse essere il tesserato MANFREDI TESTAVERDE, partecipante alla competizione di cui trattasi.

Altresì nella segnalazione si evidenziava come persona informata sui fatti il sig. Riccardo Boricchi, show director della manifestazione.

Veniva, pertanto, aperto procedimento disciplinare a carico di Manfredi Testaverde, con data della decisione al giorno 1.10.2021 e contestuale sospensione cautelare del tesserato come da richiesta della Procura segnalante.

Pervenivano nei termini memorie difensive del Testaverde, patrocinato dall'Avv. Macaluso, il quale si dichiarava estraneo ai fatti come contestati e allegava una dichiarazione sostitutiva a firma di Vincenzo Testaverde, corredata da copia del documento di identità di costui, mediante la quale il predetto si assumeva la responsabilità dei fatti occorsi come contestati da Questo Ufficio. Il difensore chiedeva revocarsi la sospensione cautelare comminata, adducendo l'estraneità del proprio assistito e il curriculum sportivo del medesimo mai sanzionato e caratterizzato da alto senso di lealtà.

A questo punto venivano disposte audizioni ai fini dell'approfondimento istruttorio del sig. Vincenzo Testaverde, dell'incolpato e del sig. Boricchi per la data del 6.10.2021 e dei sigg.ri Coata, Accordi e Zibellini per il 12.10.2021, rinviando la decisione al 22.10.2021.



Federazione Italiana Sport Equestri

In data 6.10.2021 veniva effettuata, mediante videoconferenza su piattaforma Teams, l'audizione dei predetti, durante la quale emergeva che il Vincenzo Testaverde, padre del Manfredi, si era costituito dinanzi alle Forze dell'Ordine nella serata dell'11.9.2021 nel parcheggio dell'hotel in cui soggiornava con la moglie, il figlio e un amico del figlio. In particolare, egli dichiarava di avere caricato, nella serata di sabato 11 settembre 2021, nel proprio furgone, parcheggiato nei pressi della scuderia dove era allocato il cavallo montato dal figlio, non soltanto la propria attrezzatura, ma anche attrezzatura altrui, trovandosi in uno stato confusionale e di alterazione. Si avvedeva solo più tardi della gravità del suo comportamento, allorquando era arrivato presso l'hotel e dichiarava che il figlio non era a conoscenza di quanto da lui fatto, anzi ne veniva a conoscenza solo al momento dell'arrivo della Polizia presso il parcheggio dell'albergo. In tale frangente il Testaverde Vincenzo aveva spostato parte delle attrezzature non di sua proprietà nella macchina del figlio, a suo dire a sua insaputa, e aveva poi consegnato agli operanti le chiavi dei mezzi, sia della macchina che del furgone, che venivano portati presso il piazzale della Questura di Arezzo dove i legittimi proprietari avevano proceduto al riconoscimento dei beni e alla loro riconsegna.

Durante l'audizione l'Avv. De Lisi, difensore di fiducia del Testaverde Vincenzo, riferiva che l'imputazione era stata formulata ai sensi dell'art 648 CP e che aveva formulato istanza di applicazione della pena su richiesta per Vincenzo Testaverde e per la moglie, mentre per Manfredi Testaverde, anch'egli imputato del medesimo reato, aveva chiesto la messa alla prova ai fini dell'estinzione del reato, benchè del tutto estraneo alla condotta.

Sentito il Testaverde Manfredi egli dichiarava di non essere stato a conoscenza del comportamento paterno fino all'arrivo della Polizia, di essersi allontanato dal genitore da quel momento e di non avere contatti con lui, di avere a cuore la sua carriera agonistica in quanto istruttore e di essersi trasferito in Emilia Romagna per seguire meglio la sua passione per l'equitazione. Ha riferito di non capire come potesse essere stato fatto il suo nome in questa vicenda. Sentito, poi, il Sig. Boricchi, il medesimo ha riferito di essere a conoscenza dell'accaduto in quanto chiamato nell'immediatezza dal sig. Coata, tuttavia, non sapeva fornire altre notizie, tantomeno le generalità del responsabile in quanto a lui ignote.

L'avv. Macaluso, a questo punto, chiedeva la revoca della sospensione cautelare e si riservava di depositare ulteriore documentazione.

Il GSN si riservava e, con provvedimento del 7.10.2021, revocava la sospensione cautelare comminata all'incolpato, revocava le audizioni fissate per il 12.10.2021 ritenendo il procedimento



Federazione Italiana Sport Equestri

maturato per la decisione, concedeva termine per memorie fino a due giorni prima della data della decisione, fissata al 22.10.2021.

Nelle more perveniva ulteriore memoria difensiva del Testaverde corredata da documentazione attestante la richiesta di patteggiamento e di messa alla prova presso la Procura della Repubblica di Arezzo presentate dall'Avv. De Lise.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' emerso dall'istruttoria espletata che i fatti oggetto della condotta disciplinarmente rilevante siano da addebitare non al Manfredi Testaverde bensì al Vincenzo Testaverde, ciò non soltanto in base alla assunzione di responsabilità che costui ha apertamente operato, ma anche in base al fatto che la condotta di cui si discute, ovvero la sottrazione di beni e attrezzature non di proprietà del Testaverde Vincenzo, ma di proprietà altrui, sia avvenuta all'interno del Centro Ippico Equestrian Centre, precisamente nell'area delle scuderie, nella serata del sabato 11.9.2021, in occasione dello svolgimento del Campionato Italiano, allorquando il Testaverde Vincenzo ha dichiarato di avere caricato lui solo, senza partecipazione di altri, sul suo furgone, non solo le sue attrezzature, ma anche quelle adiacenti altrui. Tale condotta pone certamente il predetto, tesserato Fise in quanto proprietario di cavalli, nella condizione di essere sottoposto a giudizio disciplinare per i fatti che lui stesso ha ammessi.

Per quanto concerne l'incolpato, egli non ha materialmente partecipato alla condotta di cui trattasi, essendo già lontano dalla scuderia, diretto con la propria autovettura verso l'albergo dove avrebbe pernottato per poi partecipare al concorso il giorno dopo, cosa regolarmente avvenuta, tuttavia questo Giudice non può esimersi dal considerare che anche il Manfredi è stato imputato del reato di cui all'art 648 cp e che si trovava comunque in compagnia del padre presso il parcheggio dell'hotel dove poi è giunta la Polizia e che abbia richiesto la sospensione del procedimento penale con applicazione dell'istituto della messa alla prova.

Allo stato, pertanto, il Giudice Sportivo Nazionale

DISPONE

l'apertura d'ufficio di apposito fascicolo nei confronti di **Testaverde Vincenzo** per la condotta tenuta presso l'Equestrian Centre di Arezzo in data 11-12 settembre 2021, nonché la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza per la valutazione del comportamento del tesserato Manfredi Testaverde .

MANDA



Federazione Italiana Sport Equestri

alla segreteria Organi di Giustizia per la comunicazione del presente provvedimento all'interessato Manfredi Testaverde presso la pec del suo legale nonché per la sua pubblicazione, la trasmissione alla Procura Federale dell'intero incartamento, nonché per l'apertura di apposito fascicolo a carico di Testaverde Vincenzo da assegnare ad altro GSN.

Roma, lì 22 Ottobre 2021

il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Bianca Magarò